SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 maggio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 aprile 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura a denominazione di origine protetta.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (UE) n. 1291 della Commissione del 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 181 del 19 luglio 2003 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pane di Altamura»;

Visto il decreto ministeriale del 24 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 162 del 15 luglio 2015, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura a denominazione di origine protetta il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pane di Altamura»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura a denominazione di origine protetta ha adeguato il proprio statuto alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 154/2016 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 1° marzo 2018, prot. Mipaaf n. 14420;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura a denominazione di origine protetta nella nuova versione registrata a Gioia del Colle in data 20 febbraio 2018, al numero di repertorio 1647 e al numero di raccolta 1270, con atto a firma del Notaio Silvia Raguso,

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura a denominazione di origine protetta registrato a Gioia del Colle in data 20 febbraio 2018, al numero di repertorio 1647 e al numero di raccolta 1270, con atto a firma del notaio Silvia Raguso.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A03242

DECRETO 18 aprile 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio «Piacentinu Ennese DOP».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (UE) n. 132 della Commissione del 14 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 41 del 15 febbraio 2011 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Piacentinu Ennese»;

Visto il decreto ministeriale del 24 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 265 del 13 novembre 2015, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Piacentinu Ennese DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Piacentinu Ennese»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio per la tutela del formaggio Piacentinu Ennese DOP ha adeguato il proprio statuto alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 22 gennaio 2018, prot. Mipaaf n. 4290;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Piacentinu Ennese DOP nella nuova versione registrata ad Enna in data 31 agosto 2017, al numero di repertorio 28878 e al numero di raccolta 12660, con atto a firma del notaio Filomena Greco;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Piacentinu Ennese DOP registrato ad Enna in data 31 agosto 2017, al numero di repertorio 28878 e al numero di raccolta 12660, con atto a firma del notaio Filomena Greco.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A03243

DECRETO 19 aprile 2018.

Riconoscimento del Consorzio di tutela della Pera dell'Emilia Romagna IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Pera dell'Emilia Romagna».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei

Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000 e deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 29 marzo 2014 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 15 del 21 gennaio 1998 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia Romagna»;

Vista l'istanza presentata in data 3 luglio 2017 (prot. Mipaaf n. 51832 del 5 luglio 2017) dal Consorzio di tutela della Pera dell'Emilia Romagna IGP con sede legale in Ferrara, alla via Bologna n. 534, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999 per la IGP «Pera dell'Emilia Romagna»;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria produttori agricoli nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Checkfruit a mezzo pec in data 3 ottobre 2017, prot. mipaaf n. 71179, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla IGP Pera dell'Emilia Romagna;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela della Pera dell'Emilia Romagna IGP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Pera dell'Emilia Romagna»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela della Pera dell'Emilia Romagna IGP è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla IGP «Pera dell'Emilia Romagna» registrata con Regolamento (CE) n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 15 del 21 gennaio 1998.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela della Pera dell'Emilia Romagna IGP, con sede in Ferrara, alla via Bologna n. 534, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000 e s.m.i., recante disposizioni ge-

nerali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Pera dell'Emilia Romagna».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Pera dell'Emilia Romagna» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Pera dell'Emilia Romagna» appartenenti alla categoria «produttori agricoli», nella filiera <ortofrutticoli e cereali non trasformati> individuata dall'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 e s.m.i. recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 e s.m.i. recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A03229

DECRETO 30 aprile 2018.

Rettifica ed integrazione dell'allegato A) del decreto 30 marzo 2018, recante: «Elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridionale)».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni relative all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-*bis*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017 recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2017, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2017, reg./ fl.n. 212, con il quale è stato conferito al dott. Riccardo Rigillo, dirigente di seconda fascia, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nel quale si dà atto della necessità di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'ade-

guata ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e gli Stati membri ed, in particolare, il Capo VII - Piani di gestione - articoli 18 e 19;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ed, in particolare, l'art. 7 paragrafo 1, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano: *a)* in un regime di gestione dello sforzo di pesca; *b)* in un piano pluriennale; *c)* in una zona di restrizione della pesca; *d)* nella pesca a fini scientifici; *e)* in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio ed, in particolare, l'art. 15;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2016 recante «Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico»;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2017 recante «Modifica del decreto 25 gennaio 2016 recante "Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico"»;

Considerata la raccomandazione n. 37/2013/1 della Commissione Generale della Pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) relativa al Piano di gestione pluriennale per la pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17 (Adriatico settentrionale) e sulla misure di conservazione transitorie per la pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 18 (Adriatico meridionale);

Considerato che al punto 22 della predetta raccomandazione, viene posto a carico delle parti contraenti l'obbligo di procedere alla redazione di una lista delle imbarcazioni autorizzate alla cattura dei piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18;

Considerate le istanze per ottenere l'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18, presentate dalle imprese titolari delle imbarcazioni abilitate alla pesca dei piccoli pelagici attraverso l'impiego dei sistemi a circuizione e/o volante, ovvero degli attrezzi reti a circuizione meccanica (PS) e/o Reti da traino pelagiche a coppie (PTM), così come identificati dall'art. 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2012;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 dei decreti ministeriali 25 gennaio 2016 e 10 agosto 2017, al termine della fase istruttoria di valutazione, sono state identificate le imbarcazioni in possesso dei requisiti richiesti ai fini della suddetta autorizzazione;

Considerato il decreto direttoriale 30 marzo 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 2018 con il quale è stato istituito, in attuazione dei decreti ministeriali 25 gennaio 2016 e 10 agosto 2017, l'elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nelle GSA 17 e GSA 18 Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridionale (allegato *A)*;

Considerato che, per un mero problema di ricezione delle istanze avanzate dalle imprese interessate, alcune imbarcazioni, sebbene in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 25 gennaio 2016, non sono state inserite nell'elenco di cui all'allegato *A)* del decreto direttoriale 30 marzo 2018;

Considerato che il suddetto allegato contiene, altresì, i seguenti errori materiali di compilazione: imbarcazione posta al NUM. 10: reti da traino pelagiche a coppia (PTM) anziché reti a circuizione a chiusura meccanica (PS); imbarcazione posta al NUM. 71 - 1CI 014 anziché 1CI 013 -;

Ritenuto pertanto necessario, per il rispetto e la tutela del principio di legalità per la dovuta correttezza, trasparenza ed imparzialità della pubblica amministrazione e dei relativi atti, procedere alla rettifica e integrazione dell'allegato *A)* al decreto direttoriale 30 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 2018, con il quale è stato istituito, in attuazione dei decreti ministeriali 25 gennaio 2016 e 10 agosto 2017, l'elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nelle GSA 17 e GSA 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridionale);

Decreta:

Articolo unico

a) Di procedere alla rettifica e integrazione dell'allegato *A)* del decreto direttoriale 30 marzo 2018, contenente l'elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nelle GSA 17 e GSA 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridionale). Il suddetto elenco viene, pertanto, sostituito con quello contenuto nell'allegato *A)* al presente decreto.

b) Di confermare per il resto il contenuto del decreto direttoriale del 30 marzo 2018.

Il presente decreto, divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2018

Il direttore generale: RIGILLO

ALLEGATO *A*

NUM.	NOME UNITA'	NUMERO U.E.	TARGA	GT	KW	SISTEMI	ATTREZZI
1	ANTONIO MICUCCI	136	AN3572	138	940	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
2	IGOR	744	9PC682	119	318	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
3	EL NA	754	1PS485	108	478	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
4	BATTISTI ELISA	787	1PS534	120	932	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
5	DEARPA I	790	CI3527	106	300	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
6	DESTRIERO	2072	SA2576	33	294	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
7	CORMORANO	2083	SA2674	43	183	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
8	VIVIANA G	2364	RM04536	98	616	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
9	AURORA	2400	CI3006	124	617,8	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
10	RIVIERA	4345	1398	59	441	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
11	EMMANUELE I	5148	9PC633	94	397	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
12	MAESTRALE	6940	3MF491	92	403	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
13	DIANA PRIMA	7071	ML960	92	450,4	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
14	DOBERMANN	7075	OR240	142	744,8	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
15	SANTA GRAZIA SECONDA	7102	ML1004	23	316	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
16	S.ANTONIO II	7384	2BL765	62	418	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
17	NUOVO GRECALE	7528	1CI116	36	294	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
18	GIOBBE	10157	TM251	113	382	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
19	KATIA	10161	ML1209	108	221	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
20	LUPETTO	10162	PC1399	100	216	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
21	ANNALITA	10165	8PC604	124	275,82	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
22	NIKY	11649	5RA2149	10	206	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
23	OLINDA F.	11668	1RA637	114	735	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
24	LUIGI CESARE	11669	1RA638	114	735	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
25	PALMA SECONDO	11723	1RA1025	50	219	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
26	ARIETE	11727	1RA987	92	453	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
27	GABBIANO IV	11739	4RM685	13	198,60	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
28	MATER DEI	11901	5RA1196	13	144	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

NUM.	NOME UNITA'	NUMERO U.E.	TARGA	GT	KW	SISTEMI	ATTREZZI
29	SANDRO MAZZOLA	12183	1RA905	75	446,88	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
30	RUSEIN	12737	3PE734	91	467	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
31	AZZURRA C	12763	RM4145	98	467	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
32	SPUNTA L'ALBA	12856	3RM990	62	220	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
33	EUGENIO POZZI	12859	3RM1000	54	198,5	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
34	NUOVA SANTA BARBARA	12922	2BL813	28	634	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
35	NUOVA MADONNA DELLE GRAZIE	12930	4RM625	27	350	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
36	RAFFAELLA	12931	1RA844	64	423	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
37	ORNITORINCO	12932	1RA843	71	422,7	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
38	FLIPPER	12935	1RA1024	69	283	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
39	PALISSANDRO	14258	1PS748	144	485	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
40	G & D	16385	TS53	8	84,5	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
41	M. ASSUNTA	16426	TS333	8	95,5	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
42	VANESSA	16436	TS372	14	147	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
43	L'AQUILA	16443	TS396	13	162	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
44	MUJIA	16483	1TS5672	10	95,5	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
45	GIADA	16484	2TS18	12	162	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
46	NUOVA RACHELE	16920	TS527	23	180	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
47	LUIGI D	16994	1CI130	29	182	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
48	BRIVIDO	17099	9PC600	103,03	403,05	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
49	BOUNTY	17649	ML1200	96	662	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
50	STORIONE	17765	1BL391	69	441	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
51	BATTISTA	17879	2BL767	64	418	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
52	ATGO IV	18008	5RA1742	6	63	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
53	RICCARDO	18010	RM04287	23	86	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
54	GIGANTE	18032	AN3592	108	456	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
55	DEARPA II	18108	1PS608	114	588,2	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
56	GIOMADA	18123	4RM686	59	518	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
57	NUOVA ANDREA PADRE	18249	2BL770	91	661,8	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
58	VITTORIO PADRE	18272	AN3955	101	408	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
59	FURORE	18288	1RO02554	83	701	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
60	ZEUS	18369	1CI108	47	283	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
61	VENUSIA	18394	1CI113	95	634	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
62	ALBAROSA	18403	1CI117	24,17	81	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
63	LUCIA S.	18415	1RA802	41	110	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
64	STELLA POLARE	18416	1RA884	13	195	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
65	FRATELLI RAFFAELE	18498	SB542	64	485	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
66	MAMMA GIOVANNA	18499	3PE729	77	367,6	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
67	GAETANO PADRE	18528	SB553	65	485	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
68	ALDO	18561	PL1426	115	331	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
69	MATTHIAS	18602	5RA1815	14	161,81	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
70	IL VERDE G	18646	RM4343	125	346	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
71	NUOVA LAURA MADRE	18656	2BL784	108	662	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

NUM.	NOME UNITA'	NUMERO U.E.	TARGA	GT	KW	SISTEMI	ATTREZZI
72	TONINO I	18835	SB552	69	441	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
73	DUMBO	18843	1RA994	17	183	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
74	PIRATA	18944	1CI014	24	188,5	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
75	LEONE	18945	1CI013	25	188,5	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
76	LUNA NUOVA	19050	2BL791	99	404	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
77	TOP GUN	19060	AN3960	118	521	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
78	S. COSMA E DAMIANO	19115	3MF588	152	399	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM))
79	GHIBLI	19160	3MN970	12	84,5	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
80	OBBEDISCO	19193	CI3815	139	373	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
81	NUOVA STELLA PILA	19229	1CI022	24	161,5	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
82	TEX	19239	RM4373	122	478	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
83	OSCAR	19299	CI3264	105	522	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
84	PIONIERE	19485	SB587	174	623,5	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
85	BEN HUR	19743	AN3976	132	521	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
86	S. MARIA CARMELA MADRE	19870	CS139	150	345,6	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
87	CARLO MAGNO	23270	1CI043	25	283	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
88	SIRIO	23327	4RM725	34	259	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
89	EL CID	23541	AN3991	131	513	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
90	MARTIN PESCATORE II	24528	4RM789	17	142	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
91	STELLA MADRE	24569	1CI101	54	324	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
92	NUVOLA	24602	2BL796	99	397	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
93	LABRADOR I	24689	AN4001	141	333	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
94	TIGER II	24694	1RA1099	25	104,5	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
95	MARIA ASSUNTA	24758	SB551	157	515	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
96	NINA MADRE	24759	SB550	157	515	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
97	ULDER	24766	AN4076	133	633	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
98	STEFANIA	24807	RM4416	110	478	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
99	GENNY	24917	CI3334	55	257,4	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
100	VITTORIA	24918	CI3335	55	257,4	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
101	STELLA PILA 2	25042	1CI063	28	161,6	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
102	ODISSEA	25100	1CI074	39	324	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
103	MIRAGE	25202	AN4013	101	250	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
104	NADIA	25328	1CI073	39	324	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
105	ARGENTINO	25357	1CI068	28	294	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
106	FRECCIA NERA	25358	1CI067	28	294	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
107	TORNADO	25360	SB499	126	478	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
108	ONDA	25548	PC1365	131	478	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
109	GIUSEPPE PADRE SECONDO	25551	PC622	240	411,8	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
110	ANTARES	25570	2BL801	70	234,4	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
111	KELLO	25609	AN4025	84	250	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
112	DENISE I	25679	5RA2267	22	233,5	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
113	MISTRAL	25942	CI3411	166	428	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

NUM.	NOME UNITA'	NUMERO U.E.	TARGA	GT	KW	SISTEMI	ATTREZZI
114	TORNADO II	25980	5RA2280	26	233,5	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
115	ELENA I	25999	1CI078	28	235	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
116	IMPERO II	26108	CI3434	166	428	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
117	ROSA DEI VENTI	26165	1CI080	31	235	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
118	NOCOLANGELA	26205	ML1166	133	588	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
119	PROFETA	26396	CI3491	208	508	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
120	MOBY DICK	26423	1CI084	65	294	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
121	MIDWAY	26487	AN4055	86	400	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
122	AUDACE	26540	CI3512	208	508	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
123	ISIDE	26610	7AN816	144	441	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
124	NONNO BRANDO	26624	CI3528	111	508	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
125	LUPO	26713	1CI120	73	316	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
126	VEGA	26730	CI3543	110	446	VOLANTE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
127	GLADIATORE	26743	A4065	96	425	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
128	VOLPE	26843	1CI121	73	316	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
129	PERLA DEL MARE	26907	1CI131	30	331	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
130	DELTA	26955	1CI090	31	294	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
131	DUMBO II	26957	1CI091	31	294	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
132	SANTA CHIARA II	27070	1CI119	59	378,7	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
133	SAMUELE I°	27073	1CI118	59	378,68	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
134	MADONNA DI LOURDES	27201	ML1182	54	316,27	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
135	IMPAVIDO I	27354	AN4073	96	250	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
136	ALESSANDRO	27472	4PC608	99	346	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
137	BRUNO ZENNARO	27530	CI3622	119	485	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
138	AUGUSTA ZENNARO	27531	CI3623	119	485	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
139	MARETTO	27636	AN4081	93	590	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
140	GIUSEPPE FAUCI	28043	OR224	199	316X2	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
141	VINCENZO I	28150	SB579	90	250	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
142	VIKINGO	28312	4RM786	60	373	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
143	NONNO LUGARO	28317	4RM788	60	373	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
144	BARBARO	28318	4RM787	60	373	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
145	ILARIA I	28566	1CI122	11	140	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
146	SAMUELE	28567	1CI123	11	166	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
147	LEONARDO	28886	ML1207	107	514,7	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)

18A03288

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 23 aprile 2018.

Rettifica della determina n. 303/2018 del 22 febbraio 2018, recante: «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Aprokam", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537». (Determina n. 636/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;

Vista la determinazione n. 303 del 22 febbraio 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale APROKAM, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 2018 n. 61;

Considerato che occorre rettificare la determinazione suddetta, per erronea indicazione del regime di fornitura ivi contenuta;

Visti gli atti d'Ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determinazione n. 303 del 22 febbraio 2018

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione n. 303 del 22 febbraio 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Aprokam, il cui testo integrale è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 2018, n. 61:

dove è scritto:

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Aprokam» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

leggasi:

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale APROKAM è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente dallo specialista; specialista, oculista (USPL).

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata, in forma integrale, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 23 aprile 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A03168

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicotina Fertin».

Con la determinazione n. aRM - 49/2018 - 3819 del 12 aprile 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Fertin Pharma A/S, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: NICOTINA FERTIN.

Confezione: A.I.C. n. 042593018.

Descrizione: «2 mg gomme da masticare medicate gusto limone» 12 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593020.

Descrizione: «2 mg gomme da masticare medicate gusto limone» 20 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593032.

Descrizione: «2 mg gomme da masticare medicate gusto limone» 24 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593044.

Descrizione: «2 mg gomme da masticare medicate gusto limone» 30 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593057.

Descrizione: «2 mg gomme da masticare medicate gusto limone» 36 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593069.

Descrizione: «2 mg gomme da masticare medicate gusto limone» 48 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593071.

Descrizione: «2 mg gomme da masticare medicate gusto limone» 50 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593083.

Descrizione: «2 mg gomme da masticare medicate gusto limone» 80 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593095.

Descrizione: «2 mg gomme da masticare medicate gusto limone» 96 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 04593107.

Descrizione: «2 mg gomme da masticare medicate gusto limone» 108 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593119.

Descrizione: «4 mg gomme da masticare medicate gusto limone» 12 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593121.

Descrizione: «4 mg gomme da masticare medicate gusto limone» 20 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593133.

Descrizione: «4 mg gomme da masticare medicate gusto limone» 24 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593145.

Descrizione: «4 mg gomme da masticare medicate gusto limone» 30 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593158.

Descrizione: «4 mg gomme da masticare medicate gusto limone» 36 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593160.

Descrizione: «4 mg gomme da masticare medicate gusto limone» 48 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593172.

Descrizione: «4 mg gomme da masticare medicate gusto limone» 50 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593184.

Descrizione: «4 mg gomme da masticare medicate gusto limone» 80 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593196.

Descrizione: «4 mg gomme da masticare medicate gusto limone» 96 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593208.

Descrizione: «4 mg gomme da masticare medicate gusto limone» 108 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593210.

Descrizione: «2 mg gomme da masticare medicate gusto menta piperita» 12 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593222.

Descrizione: «2 mg gomme da masticare medicate gusto menta piperita» 20 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593234.

Descrizione: «2 mg gomme da masticare medicate gusto menta piperita» 24 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593246.

Descrizione: «2 mg gomme da masticare medicate gusto menta piperita» 30 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593259.

Descrizione: «2 mg gomme da masticare medicate gusto menta piperita» 36 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593261.

Descrizione: «2 mg gomme da masticare medicate gusto menta piperita» 48 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593273.

Descrizione: «2 mg gomme da masticare medicate gusto menta piperita» 50 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593285.

Descrizione: «2 mg gomme da masticare medicate gusto menta piperita» 80 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593297.

Descrizione: «2 mg gomme da masticare medicate gusto menta piperita» 96 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593309.

Descrizione: «2 mg gomme da masticare medicate gusto menta piperita» 108 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593311.

Descrizione: «4 mg gomme da masticare medicate gusto menta piperita» 12 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593323.

Descrizione: «4 mg gomme da masticare medicate gusto menta piperita» 20 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593335.

Descrizione: «4 mg gomme da masticare medicate gusto menta piperita» 24 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593347.

Descrizione: «4 mg gomme da masticare medicate gusto menta piperita» 30 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593350.

Descrizione: «4 mg gomme da masticare medicate gusto menta piperita» 36 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593362.

Descrizione: «4 mg gomme da masticare medicate gusto menta piperita» 48 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593374.

Descrizione: «4 mg gomme da masticare medicate gusto menta piperita» 50 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593386.

Descrizione: «4 mg gomme da masticare medicate gusto menta piperita» 80 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593398.

Descrizione: «4 mg gomme da masticare medicate gusto menta piperita» 96 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 042593400.

Descrizione: «4 mg gomme da masticare medicate gusto menta piperita» 108 gomme da masticare medicate in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A03167

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata con procedura di importazione parallela (AIP) di taluni medicinali per uso umano.

Con determinazione aRM - 48/2018 - 2937 dell'11 aprile 2018 è stata revocata, su rinuncia della BB Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela:

medicinale: NASONEX;

confezione: A.I.C. n. 038292013;

descrizione: spray nasale 0,05% 140 erogazioni 50 MCG spruzzo;

Paese di origine: Grecia;

medicinale: EFFERALGAN;

confezione: A.I.C. n. 038149047;

descrizione: «adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse;

Paese di origine: Grecia;

medicinale: EFFERALGAN;

confezione: A.I.C. n. 038149074;

descrizione: «adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse;

Paese di origine: Spagna;

medicinale: TRANSACT LAT;

confezione: A.I.C. n. 039281011;

descrizione: «40 mg cerotti medicati» 10 cerotti;

Paese di origine: Portogallo;

medicinale: EFFERALGAN;

confezione: A.I.C. n. 038149050;

descrizione: «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse;

Paese di origine: Francia;

medicinale: FASTUM;

confezione: A.I.C. n. 039501010;

descrizione: «2,5% gel» tubo 60 g;

Paese di origine: Spagna;

medicinale: MOTILIUM;

confezione: A.I.C. n. 042553014;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

Paese di origine: Spagna;

medicinale: ELOCON;

confezione: A.I.C. n. 042653016;

descrizione: «0,1% crema» tubo 30 g;

Paese di origine: Grecia;

medicinale: DAKTARIN;

confezione: A.I.C. n. 042481010;

descrizione: «20 mg/g gel orale» tubo 80 g;

Paese di origine: Paesi Bassi;

medicinale: DIPROSONE;

confezione: A.I.C. n. 042482012;

descrizione: «0,05 % crema» tubo 30 g;

Paese di origine: Francia;

medicinale: DIPROSONE;

confezione: A.I.C. n. 042482024;

descrizione: «0,05% soluzione cutanea» flacone 30 g;

Paese di origine: Francia;

medicinale: MUSCORIL;

confezione: A.I.C. n. 038480036;

descrizione: «4 mg capsule rigide» 20 capsule;

Paese di origine: Grecia;

medicinale: DAKTARIN DERMATOLOGICO;

confezione: A.I.C. n. 042514012;

descrizione: «2% crema» 1 tubo da 30 g;

Paese di origine: Grecia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A03169

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Traxovical».

Con la determinazione n. aRM - 46/2018 - 3245 del 26 marzo 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Savio Pharma Italia s.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TRAXOVICAL;

confezione: A.I.C. n. 036219018;

descrizione: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A03170

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voriconazolo Pharma Reguratory Solutions».

Con la determinazione n. aRM - 45/2018 - 3836 del 22 marzo 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Pharma Regulatory Solutions Ltd., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: VORICONAZOLO PHARMA REGURATORY SOLUTIONS.

Confezione: A.I.C. n. 043980010.

Descrizione: «200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A03171

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diazepam Aurobindo Italia».

Con la determinazione n. aRM - 44/2018 - 3199 del 22 marzo 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: DIAZEPAM AUROBINDO ITALIA.

Confezione: A.I.C. n. 036136012.

Descrizione: «5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A03172

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina IP n. 257 del 27 marzo 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 1 mg 100 tablets (10x10) dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA0822/141/001 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Pricetag SPA con sede legale in via Vasil Levski 103 1000 Sofia Bulgaria.

Confezione: Xanax «1 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043977103 (in base 10) 19Y2DH (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: Alprazolam mg 1;

eccipienti: silice colloidale anidra, magnesio stearato, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, indigotina lacca di alluminio (E132), eritrosina sodica lacca di alluminio (E127).

Condizioni di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Indicazioni terapeutiche: ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Attacchi di panico con o senza agorafobia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Xpo Supply Chain Pharma Italy S.P.A. via Amendola, 1 Settala Loc. Caleppio 20090 Milano;

Falorni S.R.L. via Provinciale Lucchese, località Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT);

Pricetag Ead Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Xanax «1 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043977103.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Xanax «1 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043977103.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03271

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Omnic»

Estratto determina IP n. 267 del 28 marzo 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale OMNIC 0,4 0,4 mg, kapsulki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 30 szt dalla Polonia con numero di autorizzazione R/7164 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma S.R.L. con sede legale in via Lambretta 2, 20090 Segrate (MI).

Confezione: Omnic «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in blister PP/AL.

Codice A.I.C.: 045943014 (in base 10) 1CU276 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Una capsula contiene:

principio attivo: tamsulosina cloridrato 0,4 mg;

eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina (E460); acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1); polisorbato 80 (E433); sodio laurilsolfato; triacetina (E1518); calcio stearato (E470a); talco (E553b). Involucro della capsula: gelatina dura; indigotina (E132); titanio diossido (E171); ossido di ferro giallo (E172); ossido di ferro rosso (E172). Inchiostro di stampa: gomma lacca (E904), glicole propilenico (E1520), ossido di ferro nero (E172).

Indicazioni terapeutiche: sintomi delle basse vie urinarie (LUTS - Lower Urinary Tract Symptoms) associati a iperplasia prostatica benigna (IPB).

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.R.L. via E. Strobino, 55/57 59100 Prato;

S.C.F. S.R.L. via F. Barbarossa, 7 26824 Cavenago D'Adda, Lodi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Omnic «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in blister PP/AL.

Codice A.I.C.: 045943014.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Omnic «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in blister PP/AL.

Codice A.I.C.: 045943014.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03272

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Olmetec»

Estratto determina IP n. 275 del 4 aprile 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale OLMETEC 10 mg 90 comprimes pellicule (6x15) dalla Francia con numero di autorizzazione 3400937401630 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Pricetag S.p.a. con sede legale in via Vasil Levski n. 103 1000 Sofia Bulgaria.

Confezione: OLMETEC 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 10 mg.

Codice A.I.C.: 045866011 (in base 10) 1CRR0V (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: olmesartan medoxomil 10 mg.

Eccipienti: lattosio monoidrato, Cellulosa microcristallina, Idrossipropilcellulosa, Idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione, Magnesio stearato, Titanio diossido (E 171), Talco, Ipromellosa.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 Settala loc. Caleppio 20090 Milano

Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese, località Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT)

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: OLMETEC 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 10 mg.

Codice A.I.C.: 045866011.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: OLMETEC 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 10 mg.

Codice A.I.C.: 045866011.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03273

Rettifica dell'estratto della determina IP n. 9 dell'8 gennaio 2018, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Travelgum».

Estratto determina IP n. 280 del 9 aprile 2018

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determinazione IP n. 9 dell'8 gennaio 2018, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale TRAVELGUM medicated chewing gum 20 mg/gum 10 gum dalla Grecia con numero di autorizzazione 28596/8-7-2010 rilasciata alla società GMM Farma S.r.l. Segrate (MI), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 32 dell'8 febbraio 2018:

regime di rimborsabilità : C bis;

regime di fornitura: OTC - medicinali da banco o di automedicazione.

Disposizioni finali:

il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A03274

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vasoretic»

Estratto determina IP n. 282 del 9 aprile 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale RENIDUR 20 mg + 12,5 mg 60 comprimidos (6x10) dal Portogallo con numero di autorizzazione 8713115 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Pricetag SPA con sede legale in via Vasil Levski 103 1000 Sofia Bulgaria.

Confezione: Vasoretic «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C. n. 045409024 (in base 10) 1C9SS0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: enalapril maleato 20 mg e idroclorotiazide 12,5 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato, lattosio monoidrato, ferro ossido giallo, amido di mais, amido pregelatinizzato, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione in pazienti per i quali è indicata l'associazione terapeutica.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO

XPO Supply Chain Pharma Italy S.P.A. via Amendola, 1 Settala loc. Caleppio 20090 Milano

Falorni S.RL. via Provinciale Lucchese, località Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT)

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Vasoretic «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C. n. 045409024.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Vasoretic «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C. n. 045409024.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03275

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ramilich»

Estratto determina IP n. 283 del 10 aprile 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale Ramilich 5 mg 100 tabletten (5×20) dalla Germania con numero di autorizzazione 56526.01.00 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Pricetag Spa con sede legale in via Vasil Levski 103 - 1000 Sofia Bulgaria.

Confezione: RAMILICH «5 mg compresse» 14 compresse divisibili.

Codice AIC: 045636053 (in base 10) 1CJQGP (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: ramipril 5 mg;

eccipienti: ipromellosa, amido di mais pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, sodio stearilfumarato, ferro ossido rosso E 172.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'ipertensione. Prevenzione cardiovascolare: riduzione della morbilità e mortalità cardiovascolare in pazienti con: patologie cardiovascolari aterotrombotiche conclamate (pregresse patologie coronariche o ictus, o patologie vascolari periferiche) o diabete con almeno un fattore di rischio cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1)

Trattamento delle patologie renali: nefropatia glomerulare diabetica incipiente, definita dalla presenza di microalbuminuria; nefropatia glomerulare diabetica conclamata, definita da macroproteinuria in pazienti con almeno un fattore di rischio cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1); nefropatia glomerulare non diabetica conclamata definita da macroproteinuria ≥ 3g/die (vedere paragrafo 5.1). Trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica. Prevenzione secondaria dopo infarto miocardico acuto: riduzione della mortalità dopo la fase acuta dell'infarto miocardico in pazienti con segni clinici di insufficienza cardiaca quando iniziato dopo 48 ore dall'insorgenza dell'infarto miocardico acuto.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 Settala LOC. Caleppio 20090 Milano;

Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese, località Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT);

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Ramilich «5 mg compresse» 14 compresse divisibili.

Codice AIC: 045636053.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Ramilich «5 mg compresse» 14 compresse divisibili.

Codice AIC: 045636053.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03276

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Arianna»

Estratto determina IP n. 292 del 17 aprile 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale Microgeste 60 microgramas/15 microgramas comprimido revestido por pelicula dal Portogallo con numero di autorizzazione 660454 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: ARIANNA 1 blister pvc da 28 cpr film rivestite 60 mcg + 15 mcg.

Codice AIC: 045947013 (in base 10) 1CU645 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Ogni compressa rivestita con film contiene:

principi attivi: gestodene 60 microgrammi e etinilestradiolo 15 microgrammi;

eccipienti:

compressa giallo-pallido (attiva): lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, polacrilin potassio, Opadry giallo YS-1-6386-G [ipromellosa, titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172), ferro ossido rosso (E172)], macrogol 1450, cera E (cera montanglicolica);

compressa bianca (placebo): lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, polacrilin potassio, Opadry bianco Y-5-18024-A [ipromellosa, idrossipropilcellulosa, titanio diossido (E171), macrogol 400], macrogol 1500, cera E (cera montanglicolica).

Indicazioni terapeutiche: contraccezione ormonale orale.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Arianna 1 blister pvc da 28 cpr film rivestite 60 mcg + 15 mcg.

Codice AIC: 045947013.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Arianna 1 blister pvc da 28 cpr film rivestite 60 mcg + 15 mcg.

Codice AIC: 045947013.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03277

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del «Partito Autonomista Trentino Tirolese» iscritto nel registro dei partiti politici il 17 ottobre 2014

STATUTO DEL PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE
in sigla PATT
(Approvato nel corso del Congresso Straordinario del 21 agosto 2014 aggiornato nel 2018)

Art. 1.

Costituzione

1. È costituito il PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE, in sigla PATT. Il PATT trae le sue origini fondative dall'ultimo Congresso dell'ASAR - Associazione Studi Autonomistici Regionali (Trento - Sala della Filarmonica, 25 luglio 1948) in cui la maggioranza assoluta dei congressisti decise la trasformazione del movimento nel Partito del Popolo Trentino Tirolese - PPTT.

2. Il Partito ha per simbolo "un cerchio con sfondo e bordo nero e bianco, all'interno due stelle alpine bianche incrociate e nella parte inferiore del cerchio nero una fascia bianca orizzontale all'interno della quale sono scritte le lettere "P" "A" "T" "T", P (nero), A (rosso), T (nero), T (nero); sotto la scritta PATT è collocata la parte conclusiva del cerchio con sfondo nero", che si allega in forma grafica (Allegato 1-simbolo del partito).

3. Tutti i simboli usati nel tempo dal Partito o dai movimenti in esso confluiti, o che in esso confluiranno, anche se non più utilizzati, modificati, o sostituiti, costituiscono parte integrante del patrimonio del PATT e come tali debbono intendersi.

4. Il simbolo e la denominazione del Partito possono essere modificati esclusivamente per espressa deliberazione a maggioranza dei due terzi del Consiglio Provinciale del Partito e successiva ratifica del Congresso a maggioranza semplice.

Art. 2.

Sede

1. La sede del Partito è a Trento in via Torre Verde n. 8.

La sede può essere trasferita all'interno del territorio provinciale con delibera della Giunta Esecutiva.

Art. 3.

Principi Ideologici

1. Il Partito si ispira:

ai principi fondamentali del diritto naturale e alle sue leggi morali, al patrimonio religioso delle genti locali, all'amore e al rispetto della terra dei nostri padri;

all'eguaglianza di tutti gli uomini, riconoscendo ad ognuno nella società uguali diritti e doveri senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizioni personali e sociali e alla totale opposizione ad ogni forma di nazionalismo, razzismo, totalitarismo e colonialismo;

ai principi della politica economica libera, non determinata da monopoli, da dirigismi di gruppo o da altre forme contrarie allo sviluppo sociale della collettività;

al diritto di occupazione dei lavoratori residenti nella propria terra con precedenza su quelli provenienti da altre regioni, anche allo scopo di favorire il rientro nella propria terra di coloro che furono costretti alla emigrazione;

alla radicata esigenza della popolazione locale di utilizzare le competenze autonomistiche che sono strumento di buon governo per la crescita della nostra comunità.

Art. 4.

Finalità del Partito

1. Scopo del Partito è quello di raggiungere la piena autonomia nell'ambito provinciale e regionale e di amministrarla secondo i fondamentali principi della giustizia sociale onde attuare le profonde aspirazioni delle locali popolazioni verso l'autogoverno, nel rispetto delle loro peculiari caratteristiche etniche, storiche, culturali e linguistiche, oltre che delle loro necessità di un sempre maggiore progresso politico e di uno sviluppo sociale ed economico.

2. Ispirandosi alla concezione del Federalismo inteso come strumento di garanzia delle autonomie locali e come fattore di coagulo per realizzare entità sovranazionali, il Partito favorisce la crescita culturale delle popolazioni locali per un loro efficace inserimento nel contesto di un'Europa politicamente ed economicamente unita.

3. È compito del Partito rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Art. 5.

Indirizzi politici

1. L'azione politica del Partito è indirizzata nei suoi aspetti generali:

all'impegno per l'evoluzione materiale delle istituzioni autonomistiche sulla base della Storia politica, economica, sociale e culturale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, così come sono nate e si sono sviluppate dal 1945-1948 in poi;

all'impegno nel promuovere ogni iniziativa finalizzata a diffondere fra il popolo trentino la conoscenza della storia, della cultura, dell'identità trentina a partire dalle istituzioni scolastiche;

all'azione politica che ha il suo fondamento saldo ed irrinunciabile nella difesa della tutela e nello sviluppo dei diritti e delle prerogative delle minoranze tedesche, ladine, mochene e cimbre presenti sull'intero territorio regionale;

a perseguire concretamente la realizzazione del progetto politico dell'Euregio Trentino Tirolese, anche nella prospettiva politico-istituzionale, nel quadro dell'evoluzione dell'Europa delle Regioni e dei Territori, della Confederazione fra le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, il Land Tirolo e il Vorarlberg;

a valorizzare e sostenere gli emigrati trentini, in ogni paese del mondo, affermando che essi fanno parte integrante della Comunità Trentina e della sua storia e promuovendo in ogni sede istituzionale e politica il riconoscimento giuridico della cittadinanza e del loro diritto ad ottenere gli aiuti anche finanziari necessari per l'avvio e lo sviluppo di iniziative atte a determinare la crescita sociale ed economica delle Comunità trentine all'estero.

2. In particolare il Partito si impegna ad operare:

per la fattiva convivenza delle minoranze etnico linguistiche;

per l'effettiva apertura alla cultura e alla civiltà mitteleuropea; per l'insegnamento concreto del tedesco e di una lingua straniera fin dalla scuola elementare;

per la valorizzazione delle municipalità e delle autonomie comunali;

per un progetto economico che tenga conto delle esigenze ambientali e che garantisca l'occupazione delle entità lavorative locali, privilegiando la piccola e media imprenditoria industriale, artigianale e turistica;

per uno sviluppo coordinato ed intelligente delle attività terziarie del commercio e del turismo che valorizzi le potenzialità locali;

per una programmazione agricola lungimirante proficuamente integrata con il turismo e l'artigianato;

per un sindacato libero da sudditanze partitiche, il quale tenda alla pace e alla giustizia sociale;

per una politica della casa rivolta al recupero del patrimonio edilizio esistente e che soddisfi i legittimi bisogni della popolazione locale;

per la valorizzazione e la gestione delle risorse naturali locali nel rispetto degli equilibri e di uno sviluppo eco-compatibile;

per la difesa del risparmio locale e del suo investimento in loco;

per l'incremento della democrazia diretta con l'iniziativa popolare ed il *referendum*;

per una valida assistenza sociale e sanitaria e previdenziale a livello locale;

per una trasformazione istituzionale dello Stato Italiano in Stato Federale costituito da Regioni autonome;

per la realizzazione politica, economica e culturale dell'Unione europea.

Art. 6.

Appartenenza al Partito

1. L'appartenenza al Partito è libera a tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età, che siano di buona condotta morale e civile ed accettino il presente Statuto.

2. L'adesione è annuale e può essere revocata dall'iscritto in qualsiasi momento con lettera raccomandata.

3. La domanda è presentata alla Sezione e l'accettazione è demandata al direttivo di Sezione ove presente il quale può, con suo provvedimento motivato, opporre diniego all'accettazione. In mancanza di Sezione la domanda è presentata alla sede del Partito. L'adesione è in ogni caso deliberata definitivamente dalla Giunta Esecutiva del Partito. In caso di diniego di iscrizione da parte delle sezioni, la Giunta Esecutiva del Partito con sua delibera motivata decide, su istanza dell'interessato.

4. L'adesione esclude la contemporanea iscrizione ad altro Partito politico. Non è ammessa l'adesione ad altra formazione o movimento che abbia presentato o presenti lista a consultazioni elettorali. Ugual-

mente non sono ammesse attività a favore di un altro Partito né la candidatura o la prestazione di firma per le sue liste elettorali, salvo che la stessa sia stata promossa o autorizzata dal Partito.

5. I dati personali degli iscritti/e sono trattati nell'osservanza delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/2003, c.d. Codice della *privacy*, successive modifiche e relative delibere.

Art. 7.

Diritti degli iscritti

1. Gli iscritti hanno il diritto di partecipare all'attività del Partito, di contribuire alla determinazione della linea politica e di concorrere alla elezione degli Organi statutari. Gli iscritti possono inoltre essere consultati, nelle forme che il Consiglio provinciale del Partito deciderà di volta in volta, per la eventuale scelta di candidati a cariche istituzionali; possono essere informati, mediante strumenti informatici o posta ordinaria, sugli aspetti della vita interna al Partito; possono avanzare proposte di candidatura o autocandidatura a cariche istituzionali. Per l'esercizio dell'elettorato passivo alle cariche provinciali del Partito di Presidente, Vicepresidente, Segretario politico e Vicesegretario politico l'iscritto deve avere maturato un'anzianità di iscrizione di almeno 12 mesi senza interruzione negli ultimi 2 anni. Questa si computa dal giorno dell'accettazione e deve verificarsi entro il giorno antecedente l'elezione. Il diritto di elettorato attivo e passivo, l'iscrizione al Partito e la partecipazione agli organi per elezione o per diritto non possono esercitarsi qualora l'iscritto non abbia adempiuto al pagamento della quota annuale entro i termini previsti e fissati dalla Giunta Esecutiva.

Art. 8.

Doveri degli iscritti

1. Ogni iscritto è tenuto alla osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli Organi statutari.

2. In particolare deve:

partecipare attivamente alla vita del Partito e assolvere i compiti affidati e liberamente accettati al momento dell'incarico;

tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;

concorrere secondo le proprie possibilità a sostenere economicamente il Partito;

versare la quota annuale di iscritto entro i termini stabiliti dalla Giunta Esecutiva del Partito;

accettare e rispettare le deliberazioni prese a maggioranza dal Partito ad ogni livello e gli indirizzi politici dello stesso;

3. Ogni iscritto deve inoltre garantire l'unità operativa del Partito ed astenersi da azioni e atteggiamenti che possano essere di danno al Partito. Rilasciare dichiarazioni e sostenere posizioni contrastanti con la linea politica del Partito o con quanto stabilito dalla Giunta Esecutiva è da considerarsi fatto dannoso e come tale va considerato ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari.

Art. 9.

La Donna

1. Il Partito riconosce alla donna il proprio fondamentale ruolo nella moderna società. Favorisce pertanto il suo inserimento ad ogni livello, negli Organi direttivi del Partito e nei posti di responsabilità nelle cariche pubbliche, come pure la costituzione del Movimento Femminile del Partito, onde garantire il pieno rispetto e dignità della donna.

2. Il PATT promuove la partecipazione politica delle donne. Favorisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e favorisce la parità nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi prevedendo che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Promuove inoltre la partecipazione attiva delle donne alla politica con il sostegno al Movimento Femminile.

Art. 10.

I Giovani

1. Il Partito favorisce e segue con particolare interesse ed attenzione l'organizzazione dei gruppi giovanili, nell'ambito del Partito stesso, affinché in essi si sviluppi la coscienza e la fede autonomista accompagnate dal più alto senso di responsabilità per la difesa degli inalienabili diritti morali e civili del nostro popolo, della libertà e della democrazia nell'ambito di una ordinata e progredita civiltà europea.

2. Il Partito promuove la costituzione di un Movimento giovanile composto da tutti gli iscritti che non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età.

Art. 11.

Organizzazione territoriale

1. Il Partito promuove l'articolazione democratica e territoriale, la presenza di genere e il pluralismo come strumenti per la crescita dialettica interna. A questo scopo per garantire e promuovere in particolare l'articolazione e la rappresentanza territoriale, i delegati al congresso ed i membri elettivi del Consiglio provinciale del Partito vengono eletti direttamente dalle assemblee degli ambiti territoriali, in un numero agli stessi spettanti e che verrà determinato nella delibera di convocazione del congresso elettivo.

2. Il numero dei delegati e dei Consiglieri di Partito spettante a ciascun ambito è stabilito su base proporzionale in ragione sia del numero dei tesserati dell'ambito sia in ragione dei voti raccolti dal Partito nell'ambito nell'ultima consultazione per l'elezione del Consiglio provinciale. La ripartizione tra il peso dei tesserati ed il peso dei voti viene di volta in volta stabilita dal Consiglio provinciale del Partito.

3. I criteri di cui al presente articolo non si applicano all'elezione degli Organi monocratici.

Art. 12.

Organi del Partito

1. Sono Organi del Partito di livello provinciale: il Congresso; il Consiglio Provinciale del Partito; il Presidente del Partito; il Vicepresidente del Partito; il Segretario politico; il Vicesegretario politico; il Tesoriere; la Giunta Esecutiva; l'Ufficio Politico; il Collegio dei Probiviri; il Collegio di Disciplina.

2. Sono organi di Partito di livello locale:

le Sezioni; le Assemblee di ambito; i Coordinamenti di Valle; i Coordinatori di Valle.

3. Tutti gli organi del Partito di livello provinciale rimangono in carica fino alla celebrazione del primo congresso elettivo successivo alla loro elezione, mentre gli organi delle sezioni rimangono in carica per il periodo previsto dai rispettivi regolamenti.

Art. 13.

Il Congresso

1. Il Congresso è l'Organo plenario e sovrano rappresentativo di tutti i tesserati. Le sue delibere sono vincolanti per tutti.

2. Il Congresso è composto dal Presidente del Partito, dal Vicepresidente, dal Segretario politico, dal Vicesegretario politico, dal Segretario organizzativo, dai Consiglieri del Partito, dal Presidente Onorario, dai Parlamentari e dai Consiglieri Regionali, dai delegati degli ambiti, in rappresentanza proporzionale dei tesserati e dei voti ottenuti dal Partito nell'ultima tornata elettorale provinciale.

3. La determinazione della percentuale, che dovrà essere uguale sull'intero territorio provinciale, sarà stabilita dal Consiglio provinciale del Partito.

4. Il Congresso è convocato dal Presidente del Partito sentita la Giunta Esecutiva o, qualora ne sia fatta richiesta, dalla maggioranza dei direttivi di ambito o per delibera del Consiglio provinciale del Partito.

5. Il Congresso ordinario è di norma convocato ogni due anni e provvede al rinnovo di tutte le cariche.

6. Il Congresso straordinario, sentito il parere del Consiglio provinciale del Partito, può essere convocato con gli stessi delegati del Congresso immediatamente precedente ed è convocato qualora vi sia richiesta specifica e motivata o qualora particolari eventi richiedano decisioni che siano di stretta competenza.

7. Il congresso è validamente costituito, sia in convocazione ordinaria sia in convocazione straordinaria, e delibera validamente quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti; dopo mezzora, o comunque nel corso della riunione, quando è presente un terzo dei suoi membri.

8. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Il voto può essere palese o segreto. Sarà segreto qualora lo richieda un quinto dei presenti.

Art. 14.

Attività e norme per le procedure pre congressuali

L'elezione dei delegati al congresso e dei Consiglieri del Partito avviene nelle assemblee di ambito con le seguenti modalità:

1. L'elezione dei candidati delegati e dei candidati alla carica di Consigliere di Partito avverrà su schede separate.

2. Al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze interne al Partito, ove presenti, l'elezione dei delegati e dei membri proposti per la carica di consigliere avviene con il sistema del voto limitato. Ciascun elettore potrà esprimere la sua preferenza per un numero di candidate o candidati non superiore al 65% di quelli assegnati all'ambito arrotondati per eccesso.

Quanto contenuto nel presente articolo non si applica per l'elezione degli Organi monocratici.

Risulteranno eletti delegati e Consiglieri del Partito i candidati che otterranno nelle assemblee di ambito un maggior numero di voti.

3. Al fine di promuovere la parità di genere verranno in ogni caso dichiarati eletti a delegato e a Consigliere di Partito in ciascun ambito, se presenti, almeno il 30%, con un arrotondamento per eccesso, fra quelli appartenenti al genere meno rappresentato che eventualmente prenderanno il posto del candidato dell'altro genere, anche se più votato, e che lo precede in graduatoria.

4. Non sussiste incompatibilità fra la carica di delegato e quella di Consigliere di Partito.

5. Le candidature alla carica di Presidente e di Vicepresidente del Partito dovranno pervenire presso la sede del Partito nel termine tassativo del terzo giorno antecedente alla celebrazione del congresso.

6. Le candidature alla carica di Segretario e di Vicesegretario politico del Partito dovranno essere presentate nei tempi e nei modi che saranno determinati nella delibera con la quale viene convocato il congresso e comunque dovranno essere depositate presso la sede del Partito in una data antecedente l'inizio delle assemblee di ambito e, ai fini della loro validità, dovranno essere sempre accompagnate dal deposito di una tesi congressuale.

Art. 15.

Attribuzioni e compiti del congresso

1. Al Congresso spetta:

approvare o comunque determinare il programma e la linea politica;

eleggere il Presidente e il Vicepresidente del Partito, il Segretario politico ed il Vicesegretario politico del Partito;

ratificare le modifiche dello statuto approvate dal Consiglio provinciale del Partito.

2. Il Congresso decide a maggioranza dei voti espressi. Le votazioni potranno essere a voto palese o segreto.

3. Le elezioni del Presidente e del Vicepresidente, del Segretario politico dovranno svolgersi in tempi successivi partendo dall'elezione del Presidente, del Vicepresidente ed infine del Segretario politico e Vicesegretario politico.

4. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario politico ed il Vicesegretario politico saranno eletti con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Qualora nel primo scrutinio per ciascuna carica vi siano più di due candidati e non si raggiunga tale risultato, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto maggiori preferenze. In caso di parità di voti prevale il più anziano di iscrizione.

Art. 16.

Il Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale del Partito è l'Organo che stabilisce l'azione generale del Partito in applicazione del programma e della linea politica approvata dal Congresso. È convocato e presieduto dal Presidente del Partito e si riunisce di norma almeno ogni 4 mesi.

2. Il Consiglio provinciale del Partito è composto da:

il Presidente, il Vicepresidente del Partito; il Segretario politico e il Vicesegretario politico; il Segretario organizzativo; i Consiglieri regionali; i Deputati e i Senatori tesserati del Partito; i Coordinatori di valle; il primo dei non eletti alla carica di Segretario Politico del partito; un rappresentante nominato da ciascuna sezione dei comuni di Pedemonte e Valvestino/Magasa; due rappresentanti ciascuno per il Movimento Giovanile e Femminile e da questi designati; un rappresentante per ognuna delle minoranze etniche presenti in provincia che sarà indicato dai rispettivi ambiti di appartenenza; n. 62 Consiglieri eletti negli ambiti.

3. Al fine di promuovere la parità di genere, verranno in ogni caso dichiarati eletti Consigliere di Partito in ciascun ambito, se presenti, almeno il 30% - con un arrotondamento per eccesso - fra quelli appartenenti al genere meno rappresentato che eventualmente prenderanno il posto del candidato dell'altro genere, anche se più votato, e che lo precede in graduatoria.

Art. 17.

Attribuzioni e funzioni del Consiglio provinciale

1. Spetta al Consiglio provinciale del Partito:

eleggere 9 membri della Giunta Esecutiva del Partito;

eleggere il Collegio dei Probiviri;

eleggere il Collegio di Disciplina previsto dall'art. 25;

eleggere il Tesoriere;

esaminare ed approvare il rendiconto annuale d'esercizio approvato dalla Giunta Esecutiva;

vigilare sulla esecuzione delle deliberazioni del Congresso e delle sue direttive per l'attività politica, organizzativa e amministrativa del Partito. Periodicamente convoca gli organi eletti dallo stesso Consiglio provinciale affinché questi relazionino sulla loro attività;

discutere ed eventualmente approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia al Segretario politico. In tal caso il Presidente del Partito entro 30 giorni deve convocare il Congresso straordinario che si svolge entro 30 giorni dalla convocazione;

deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate statutariamente al Congresso, compresa l'emanazione di Regolamenti in attuazione dello Statuto;

nominare la Commissione elettorale per la presentazione delle liste dei candidati che dovrà portare al Consiglio provinciale le sue proposte per la ratifica. Il Presidente ed i membri della Commissione elettorale durante il mandato e fino al termine dei lavori non possono proporsi o accettare la candidatura.

2. Spetta inoltre al Consiglio provinciale ratificare le liste dei candidati alle elezioni europee, nazionali e regionali.

3. Il Consiglio provinciale delibera validamente in presenza della metà più uno dei Consiglieri; dopo mezzora, o comunque nel corso della riunione, quando è presente un terzo dei suoi membri.

4. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Il voto può essere palese o segreto. Sarà segreto per tutte le votazioni che coinvolgono la persona o qualora lo richieda un quinto dei presenti.

5. I membri che saranno assenti ingiustificati per tre sedute consecutive saranno considerati automaticamente decaduti e sostituiti con i primi dei non eletti delle liste di appartenenza.

6. I membri che, eventualmente, rassegnassero le dimissioni o fossero definitivamente impossibilitati a partecipare per cause indipendenti dalla loro volontà saranno sostituiti con i primi dei non eletti delle liste di appartenenza.

7. Spetta al Consiglio affidare il controllo contabile ad una società di revisione regolarmente iscritta nell'albo speciale.

8. Al fine di favorire la partecipazione degli iscritti nella formulazione delle politiche del Partito, il Consiglio provinciale può indire fra gli iscritti *referendum* consultivi, forum tematici e gruppi consultivi di lavoro.

9. Spetta inoltre al Consiglio provinciale del Partito deliberare l'istituzione di programmi di formazione politica e determinarne le modalità esecutive.

10. Il Consiglio provinciale del Partito può adeguare il presente statuto alle norme imperative di legge senza necessità di ratifica del Congresso.

11. Tutte le elezioni e le nomine di competenza del Consiglio provinciale del Partito dovranno svolgersi con la stessa modalità di cui all'art. 16 terzo comma.

Art. 18.

Il Presidente del Partito

1. Il Presidente del Partito è il garante di tutte le componenti e di tutte le sensibilità politiche presenti nel Partito. Convoca e presiede il Consiglio provinciale del Partito e ne fissa l'ordine dei lavori su indicazione del Segretario politico con facoltà di inserire punti propri. Partecipa alle riunioni della Giunta Esecutiva del Partito con diritto di voto e concorre a formarne il numero legale. Convoca il Congresso alla scadenza naturale dello stesso. In caso di impedimento, assenza o indisponibilità lo sostituisce il Vicepresidente. Convoca il Congresso straordinario con le norme stabilite.

2. Il Presidente è il legale rappresentante del Partito, sia in giudizio sia verso terzi che nella materia elettorale, salvo la possibilità di conferire deleghe nei casi previsti dalla legge. In caso di divergenze tra il Presidente e il Segretario politico per la presentazione del simbolo nelle campagne elettorali, la decisione spetta alla Giunta Esecutiva del Partito.

3. Il Presidente del Partito viene eletto dal Congresso fra i membri dello stesso, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei congressisti. Nel caso nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi (50% + 1) si procederà alla votazione di ballottaggio risultando eletto il candidato più votato e a parità di voti il più anziano di iscrizione. Qualora vi sia una sola candidatura la votazione può essere effettuata con voto palese o per acclamazione.

4. Il Presidente del Partito può altresì essere delegato dal Consiglio provinciale del Partito a particolari compiti di rappresentanza.

5. Il Presidente del Partito dura in carica per la intera durata del mandato del Congresso.

6. Il mandato può cessare per dimissioni volontarie, impedimento permanente o decesso o incompatibilità sopravvenute ai sensi del presente statuto. In tali casi lo sostituisce il Vicepresidente del Partito che, entro 30 giorni dal fatto, provvede alla convocazione del Congresso per l'elezione del nuovo Presidente.

7. Il Presidente è responsabile della corretta trattazione e protezione dei dati personali ai fini della *privacy* e dell'adozione e dell'implementazione delle iniziative finalizzate a garantire la tutela dei dati e la trasparenza nell'operato del Partito.

Art. 19.

Il Presidente Onorario

1. Il Congresso può riservare ad uno o più iscritti particolarmente meritevoli il titolo di Presidente Onorario.

2. Questi potranno partecipare al Consiglio provinciale del Partito con diritto di parola.

Art. 20.

Il Tesoriere

1. Il Tesoriere viene eletto, su proposta del Presidente, dal Consiglio provinciale del Partito con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Tesoriere deve possedere adeguati requisiti di onorabilità e professionalità.

2. Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito. È preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria del Partito e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.

3. Il Tesoriere ha poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell'interesse del Partito.

4. Spetta al Tesoriere la responsabilità di predisporre il rendiconto annuale d'esercizio con chiarezza e diligenza, al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Partito.

5. Copia del rendiconto annuale di esercizio è resa pubblica secondo le modalità previste dalla normativa in materia di bilancio di partiti politici.

6. Qualora il Tesoriere non venga nominato, o cessi per qualsiasi motivo e non venga sostituito, le sue funzioni sono assunte dal Presidente del Partito.

Art. 21.

Il Segretario politico

1. Il Segretario Politico è il responsabile della linea politica del Partito definita dal Congresso, della sua interpretazione ed attuazione, in conformità ai deliberati del Congresso e del Consiglio provinciale del Partito.

2. Il Segretario politico:

ha la rappresentanza politica del Partito;

convoca e presiede la Giunta Esecutiva del Partito;

partecipa alle riunioni di tutti gli Organi provinciali del Partito;

può promuovere e procedere alla convocazione degli organi territoriali di Ambito e di Sezione alle quali partecipa senza diritto di voto;

dirige e coordina l'attività politica del Partito;

propone al Consiglio provinciale del Partito la nomina del Segretario organizzativo il quale partecipa di diritto sia alla Giunta Esecutiva che al Consiglio provinciale del Partito;

promuove presso la Giunta Esecutiva del Partito l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti;

è responsabile dell'attuazione dell'esecuzione dei deliberati degli Organi provinciali del Partito;

presenta ai Gruppi consiliari regionali e provinciali la linea politica e programmatica del Partito;

può nominare e incaricare membri del Partito a costituire e presiedere gruppi di lavoro su singole tematiche e argomenti di interesse provinciale e chiamare gli stessi a relazionare negli organismi del Partito;

cura direttamente, o attraverso portavoce incaricati permanentemente e revocabili, i rapporti con la stampa per gli aspetti attinenti le sue funzioni politiche.

3. In caso di divergenze tra il Segretario politico e il Presidente del Partito per la presentazione del simbolo nelle campagne elettorali la decisione spetta alla Giunta Esecutiva del Partito.

4. Il Segretario politico viene eletto dal Congresso fra i membri dello stesso, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei congressisti. Qualora ci fosse un'unica candidatura si può votare con voto palese. Nel caso nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi (50% + 1) si procederà alla votazione di ballottaggio, risultando eletto il candidato più votato e a parità di voti il più anziano di iscrizione.

5. Il Segretario politico dura in carica per l'intera durata del mandato congressuale, salvo revoca del mandato stesso promossa con mozione di sfiducia, motivata, proposta da almeno un terzo dei membri del Consiglio provinciale del Partito e votata dalla maggioranza assoluta

(50% + 1) dei Consiglieri in carica e per i quali non siano in corso procedimenti o provvedimenti disciplinari.

6. Il mandato inoltre può cessare per dimissioni volontarie, impedimento permanente, decesso o incompatibilità sopravvenute disposte dall'art. 28. In tali casi lo sostituisce il Vicesegretario politico fino a convocazione del Congresso.

Art. 22.

La Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva del Partito è composta dal Segretario politico del Partito, che la convoca e ne presiede i lavori, e da 9 membri eletti dal Consiglio provinciale al suo interno; ne sono, inoltre, membri di diritto a pieno titolo il Presidente ed il Vicepresidente del Partito, il Vicesegretario politico, il Segretario organizzativo con diritto di voto, i Parlamentari ed i Consiglieri Regionali in carica. Possono partecipare ai lavori della Giunta Esecutiva i rappresentanti del Movimento giovanile e del Movimento femminile, quando all'uopo nominati, con diritto di parola ma non di voto.

2. La Giunta Esecutiva deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta entro 90 giorni dall'ultima convocazione. Può essere convocata ogniqualvolta il Segretario politico del Partito lo ritenga opportuno, oppure lo richiedano almeno 3 membri.

3. Spetta alla Giunta Esecutiva del Partito:

assumere iniziative e deliberare su qualsiasi aspetto dell'attività politica, organizzativa ed amministrativa del Partito con la sola eccezione di quanto statutariamente attribuito al Congresso o al Consiglio provinciale del Partito;

deliberare l'ammissione o l'esclusione dei iscritti;

autorizzare le spese del Partito di importo superiore a € 4.000,00 (quattromila);

deliberare su tutte le materie di competenza demandate alla Giunta Esecutiva dal presente Statuto;

commissariare con provvedimento motivato le Sezioni, qualora venga meno il rispetto delle regole del presente statuto, dei rispettivi regolamenti o statuti, e in tutti i casi in cui venga meno la possibilità di un loro regolare e democratico funzionamento; con il medesimo provvedimento la Giunta Esecutiva nomina un commissario il quale assume tutte le funzioni spettanti alla sezione e che dovrà provvedere ad indire nuove elezioni della sezione entro il termine di 120 giorni dalla sua nomina.

4. La Giunta Esecutiva delibera in presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità di voti l'argomento trattato viene rinviato ad una nuova riunione di Giunta Esecutiva da convocarsi entro 15 giorni; in caso vi sia ancora parità di voti prevale il voto del Segretario politico del Partito.

5. In casi urgenti, e con l'esplicito assenso del Presidente del Partito, può deliberare anche su materie normalmente riservate al Consiglio provinciale; in tal caso il Consiglio provinciale dovrà provvedere alla loro ratifica nella prima riunione successiva alla deliberazione assunta dalla Giunta Esecutiva.

6. Per la decadenza e la sostituzione valgono le norme previste per il Consiglio provinciale del Partito.

Art. 23.

L'Ufficio Politico

1. L'Ufficio Politico è organo consultivo della Segreteria. È composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario politico, dal Vicesegretario politico e dal Capogruppo in Consiglio provinciale.

2. È convocato e presieduto dal Segretario Politico.

Art. 24.

La Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è eletta dal Consiglio provinciale ed è composta da 7 membri effettivi e 2 supplenti scelti fra gli iscritti del Partito. Essa viene rinnovata ad ogni scadenza elettorale che coinvolga l'intero elettorato provinciale.

La Commissione ha il compito di proporre al Consiglio provinciale del Partito le liste dei candidati per le elezioni europee, politiche nazionali e regionali, almeno sei mesi prima della data delle elezioni. Qualora l'Ambito non indichi il proprio candidato entro il termine di sei mesi, la Commissione elettorale ha la facoltà di indicare un candidato di sua scelta. La Commissione elettorale, nei sei mesi prima delle elezioni è tenuta a concordare con i candidati la "strategia" da adottare in modo unitario in campagna elettorale. A tal fine promuoverà degli incontri con i Consiglieri Regionali del Partito in carica, Sindaci ed esperti, per illustrare ai candidati le tematiche rilevanti per la campagna elettorale stessa. La Commissione, od organo designato dalla stessa, coordinerà la pubblicità, i messaggi, gli slogan della campagna elettorale del Partito che dovrà essere univoca per tutti i canditati.

Art. 25.

Organi territoriali del Partito

La Sezione.

1. I tesserati del Partito si costituiscono in Sezioni. Le Sezioni possono essere d'ambito, intercomunali, comunali.

2. Nei comuni articolati in circoscrizioni o frazioni, potranno essere costituite sottosezioni circoscrizionali o frazionali, purché autorizzate e regolamentate dagli organi direttivi della Sezione comunale.

3. Per essere validamente costituita la Sezione deve contare almeno cinque iscritti. I tesserati di ogni Sezione, riuniti in assemblea, si danno un regolamento ed eleggono le cariche sezionali.

4. La Sezione è validamente costituita dopo la ratifica della sua costituzione da parte della Giunta Esecutiva che ne sancisce ufficialmente la nascita e, successivamente, ne approva il regolamento.

5. La Sezione ha il compito di:

organizzare il Partito in sede locale;

esaminare, discutere, formulare proposte sulle problematiche locali;

preparare le liste elettorali in occasione delle elezioni comunali;

mantenere uno stretto collegamento con i rappresentanti comunali nella pubblica amministrazione;

collaborare con gli ambiti territoriali per il raggiungimento di una migliore organizzazione periferica del Partito.

Gli ambiti territoriali.

1. Gli ambiti territoriali del Partito coincidono con quelli delle Comunità di Valle come definite dalla L.P. 3/2006. La città di Trento con Aldeno, Cimone e Garniga Terme, è equiparata alle Comunità di Valle.

2. Gli iscritti al Partito di ogni ambito si riuniscono e formano l'Assemblea di ambito del Partito.

3. L'Assemblea di ambito esamina e discute i problemi politici, economici, sociali ed organizzativi dell'ambito e delibera in materia di indirizzi di politica generale che attengono alla realtà territoriale. Spetta all'Assemblea di ambito eleggere i membri da proporre al congresso quali componenti del Consiglio Provinciale del partito.

4. L'Assemblea di ambito elegge fra gli iscritti appartenenti all'ambito un Coordinatore di Valle ed un Vice coordinatore di Valle che durano in carica due anni. Il Coordinatore di Valle convoca e presiede l'Assemblea di ambito e rappresenta il Partito nel territorio di riferimento. Nella sua azione politica il Coordinatore di Valle è affiancato da un Coordinamento di Valle, formato dal Vice Coordinatore e dai Segretari delle sezioni appartenenti all'ambito. Il Coordinamento di Valle dovrà attenersi alle indicazioni ed agli orientamenti stabiliti dagli Organi provinciali del Partito. Il Coordinamento di Valle potrà formulare osservazioni e proposte politiche ed organizzative da inviare alla Giunta Esecutiva che dovrà esaminarle e darne notizia al proponente. Il Coordinatore di Valle è membro di diritto del Consiglio Provinciale del Partito.

Art. 26.

Organi di garanzia del Partito

1. Sono organi di garanzia del Partito il Collegio di Disciplina ed il Collegio dei Probiviri. L'assunzione della carica di membro del Collegio di Disciplina e del Collegio dei Probiviri è incompatibile con l'assunzione di qualsiasi altro incarico anche territoriale di Partito. I

membri di entrambi i collegi rimangono in carica per tutta la durata del mandato congressuale e comunque sino alla nomina dei nuovi membri.

Il Collegio di Disciplina.

1. Il Collegio di Disciplina è composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti ed è eletto dal Consiglio provinciale del Partito.

2. Il Collegio di Disciplina nomina un Presidente e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente per indisponibilità di un membro effettivo può avvalersi per singoli giudizi di un supplente. Questa facoltà non è concessa qualora un procedimento sia già iniziato.

3. Il Collegio di Disciplina può provvedere solo su deferimento scritto da depositarsi presso la sede del Partito, richiesto dagli organi del Partito provinciali o territoriali e da ogni singolo iscritto, nel quale devono essere puntualmente indicate con le contestazioni le norme di statuto che si ritengono violate.

4. Le procedure e i termini del procedimento, che potranno essere anche stabiliti in un separato regolamento, avverranno nel rispetto del diritto alla difesa e del principio del contradditorio e dovranno concludersi entro 90 giorni dal deposito.

5. Il procedimento si conclude con provvedimento motivato di:

archiviazione;

richiamo scritto;

rimozione dagli incarichi di Partito;

sospensione da uno a sei mesi, salvo i casi di cui all'art. 8, comma 3;

espulsione.

Tutte le sanzioni sono immediatamente esecutive.

6. Il Collegio di Disciplina nelle more del giudizio può deliberare la sospensione cautelare dell'iscritto; questa non potrà superare i 45 giorni di calendario.

7. Il Collegio di Disciplina non può non esaminare un deferimento.

8. Il Collegio di Disciplina è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le sue deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Il Collegio di Disciplina provvede con decisioni scritte e motivate depositate presso la segreteria che si incaricherà della notifica agli interessati.

10. Le decisioni del Collegio di Disciplina sono sempre appellabili al Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri.

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri effettivi scelti tra gli iscritti al Partito da almeno 5 anni ed è eletto dal Consiglio provinciale del Partito. I suoi membri sono incompatibili con la carica di Consigliere.

2. Il Collegio dei Probiviri nomina un Presidente e decide validamente a maggioranza.

3. È attribuzione del Collegio dei Probiviri decidere in sede di appello sui ricorsi contro i provvedimenti del Collegio di Disciplina secondo quanto previsto dall'art. 25.

4. Il Collegio dei Probiviri provvede con decisioni scritte e motivate depositate presso la segreteria che si incaricherà della notifica agli interessati.

Il Collegio dei Probiviri provvede e delibera entro 40 giorni dalla data di deposito o dell'arrivo dell'istanza alla segreteria del Partito.

Il Collegio dei Probiviri può deliberare anche in presenza di soli 3 membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 27.

Fonti di sostentamento del Partito e gestione economico finanziaria del Partito

1. Le entrate del Partito sono le seguenti:

le quote ordinarie annuali degli iscritti;

i contributi volontari di iscritti, simpatizzanti, di persone che ricoprono cariche elettive rappresentative di Partito, di altri soggetti organizzati;

le somme ricevute a norma di legge a titolo di rimborso elettorale;

ogni altro contributo ricevuto a norma di legge.

2. Il sostegno dell'attività delle articolazioni territoriali del Partito viene deliberato dalla Giunta Esecutiva tenendo conto del numero degli iscritti delle singole articolazioni e delle quote e contribuzioni dagli stesse versate, nonché tenendo conto delle eventuali scadenze o manifestazioni relative al territorio di competenza. Nella deliberazione di assegnazione saranno stabilite le spese ammissibili e le modalità di rendicontazione.

Art. 28.

Mandato politico-amministrativo

1. I rappresentanti del Partito all'interno del Consiglio regionale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol non possono cumulare più di tre mandati consiliari, anche non consecutivi, o periodo corrispondente.

2. I rappresentanti del Partito all'interno della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo, nonché del Consiglio regionale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol che ricoprano incarichi istituzionali nei Governi europeo, nazionale, regionale, provinciale e nei rispettivi organismi legislativi per il periodo del mandato politico - amministrativo non possono assumere l'incarico di Segretario politico in quanto incompatibili.

3. Ai fini del computo e del cumulo delle Legislature si considera conclusa, ai fini delle candidature per un'Istituzione diversa, la Legislatura in corso.

4. È comunque possibile, in deroga alle precedenti disposizioni, che la maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei componenti il Consiglio provinciale del Partito approvi una candidatura.

Art. 29.

Scioglimento

1. Lo scioglimento del Partito può avvenire con deliberazione del Congresso, che dispone contemporaneamente la destinazione del patrimonio del Partito, mediante provvedimento preso con almeno 2/3 dei votanti.

Art. 30.

Norme interpretative ed attuative

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti eventuali si applicano le norme vigenti in materia di associazioni, di diritto comune, di procedure civile e penale.

Art. 31.

Adeguamento alla normativa di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali (d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460)

1. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Partito, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. In caso di scioglimento del Partito, per qualunque causa, il patrimonio del Partito deve essere devoluto secondo le modalità di cui al precedente art. 29, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. La redazione, esame ed approvazione annuali del rendiconto annuale di esercizio di cui al precedente art. 20, sono obbligatori. Per quanto riguarda i criteri di redazione del rendiconto annuale di esercizio, lo stesso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Partito, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

4. Le quote o contributi associativi degli iscritti sono intrasmissibili, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.